

(N. 672)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 luglio 1954 (V. Stampato N. 686)*

d'iniziativa del Deputato LENZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1954

Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla fine del primo comma dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunte le seguenti parole:

« e del turno di riposo annuale di almeno quindici giorni, ad eccezione delle farmacie comunali ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.